

PROVINCIA DI PARMA



comune di **TRAVERSETOLO**


RUE

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

ai sensi della L.R. 20/2000

ADOTTATO con D.C.C. n. 55 del 05/08/2010

CONTRODEDOTTO e APPROVATO con D.C.C. n. 2 del 29/01/2013



Rapporto Ambientale ai fini della Valutazione Ambientale Strategica

Tecnici incaricati

CAIRE - Cooperativa Architetti e Ingegneri - Urbanistica

Sindaco
Ginetto Mari

Segretario Generale
Anna Messina

Assessore all'urbanistica
Laura Monica

Progettista
Ugo Baldini

INDICE

<u>INTRODUZIONE</u>	1
PREMESSA	1
RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE E ASPETTI PROCEDURALI	1
<u>CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI RUE</u>	5
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA DI RUE	5
<u>CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DEGLI AMBITI</u>	6
PREMESSA METODOLOGICA	6
VALUTAZIONE DEI POTENZIALI EFFETTI LOCALI E CUMULATIVI	6
<u>CONCLUSIONI</u>	10

INTRODUZIONE

Premessa

Il Comune di Traversetolo ha adottato il Piano Strutturale Comunale con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 8 ottobre 2009 e si appresta conseguentemente ad adottare il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE).

Il Regolamento Urbanistico e Edilizio (RUE) è redatto ai sensi della L.R. n.20/2000, della L.R. n.31/2002 e disposizioni normative collegate e disciplina, attraverso le presenti norme e la cartografia allegata, l'attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale ed in coerenza con le previsioni del Piano Strutturale Comunale.

Il RUE in particolare disciplina gli interventi edilizi diretti negli ambiti definiti dal Piano Strutturale Comunale (PSC) e specificatamente:

- le trasformazioni negli ambiti urbani consolidati AC (AC1, AC2, AC3, AC*), negli ambiti specializzati per attività produttive consolidati APC (APC1, APC2, APC*);
- le trasformazioni nel territorio rurale, sia sul patrimonio edilizio esistente sia per interventi di nuova costruzione, anche se soggetti a strumento urbanistico preventivo;
- gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente nel sistema insediativo storico (centri storici, nuclei rurali di antico insediamento, edifici di valore storico, architettonico, beni culturali ed edifici di valore storico, culturale e testimoniale);
- le trasformazioni ammesse negli ambiti soggetti a POC (ambiti ANC, AN, ART*, ART**, APC**, APS) al di fuori della programmazione del POC.

Riferimenti normativi della valutazione ambientale e aspetti procedurali

La Valutazione Ambientale Strategica o VAS è un processo di supporto alla decisione che è stato introdotto nello scenario programmatico europeo dalla **Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 "Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"**. A livello nazionale, la Direttiva è stata recepita con il **Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"**, così come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che è entrato definitivamente in vigore il 13 febbraio 2008, dove si afferma che *"La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale"*.

Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Decreto Legislativo n. 4/2008, sono sottoposti alla disciplina della VAS *tutti*¹ i piani e programmi:

¹ La normativa non differenzia in alcun modo fra le varie tipologie di piani o programmi.

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV dello stesso decreto (cioè per i progetti soggetti a VIA);
- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sui SIC e ZPS, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 357/97.

Se tali piani o programmi determinano l'uso di piccole aree a livello locale o per le loro modifiche minori, gli stessi piani possono essere preceduti da una Verifica di Assoggettabilità (cd. "VAVAS") per valutare se possano avere impatti significativi sull'ambiente tali da necessitare l'attivazione della procedura di valutazione ambientale vera e propria. Questo è il caso del RUE del Comune di Traversetolo.

Tale norma nazionale è stata interpretata dalla Regione Emilia - Romagna che ha provveduto con **Legge Regionale 13 giugno 2008, n. 9 a dettare "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica e norme urgenti per l'applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152"**, in attesa dell'emanazione del complessivo adeguamento normativo sulla VAS. All'art. 1, la norma individua, secondo un modello scalare, l'amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, quale autorità competente per la valutazione ambientale di piani e programmi, assicurandone la terzietà: per i piani ed i programmi approvati dal Comune, come il RUE e le sue varianti, l'autorità competente è la Provincia. La Provincia si esprime in merito alla valutazione ambientale di detti piani, quale integrazione della fase preparatoria e ai fini dell'approvazione, nell'ambito dei provvedimenti di sua competenza previsti dalla legge regionale n. 20/2000, dando specifica evidenza a tale valutazione. Sino all'entrata in vigore della legge regionale in materia di VAS, la valutazione ambientale per i piani urbanistici previsti dalla L.R. n. 20/2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat)², integrata dagli adempimenti e fasi procedurali previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 non contemplati dalla L.R. n. 20/2000. La legge regionale, in tale fase transitoria, assume quindi in modo esplicito che la VAS è equivalente alla Valsat, salvo alcuni

² La Valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale o **Valsat degli strumenti di pianificazione** è stata introdotta con l'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per rispondere all'esigenza di costruire ed elaborare piani coerenti, trasparenti e, in definitiva, sostenibili con un processo di valutazione interno al processo di pianificazione stesso per far sì che il piano sia intrinsecamente "auto-sostenibile". Essa è volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall'attuazione delle singole scelte di piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali del piano. Nel contempo, la Valsat individua le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate.

Riferimenti metodologici e procedurali precisi per l'effettuazione della Valsat si riscontrano, oltre che nell'art. 5 della L.R. n. 20/2000 (come modificato dalla L.R. n. 6/2009), nell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico n. 173/2001. La legge regionale anticipa la Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di determinati piani e programmi (VAS o valutazione ambientale strategica), e, anche per tale motivo, da questa si discosta parzialmente.

aspetti procedurali che devono essere integrati e che sono stati oggetto di una specifica Circolare Regionale esplicativa. Tale Circolare, presentata dall'Assessore alla programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e dall'Assessore all'ambiente e sviluppo sostenibile con lettera del 12 novembre 2008 (Reg. PG | 2008 | 269360), reca le complessive **"Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9."**

In tale circolare regionale si legge che per gli strumenti di pianificazione sottoposti alla disciplina della L.R. n. 20/2000 che necessitano dell'elaborazione della Valsat, si dovrà tener conto di detta previsione regionale allo scopo di integrare e specificare i contenuti della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e consentirne l'armonizzazione con le modalità di formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione.

Pertanto, l'atto regionale ritiene che:

- l'autorità preposta alla VAS dei piani generali e settoriali comunali (PSC, RUE, POC, PAE, PUA) sia individuabile nella Provincia;
- la funzione del Rapporto Ambientale è assolta dalla Valsat del Piano adottato, da redigersi in conformità con le indicazioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 20/2000 e dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico n. 173/2001, nonché nell'osservanza di quanto disposto dall'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006; il Rapporto Ambientale / Documento di Valsat (comprensivo di una sintesi non tecnica) deve possedere autonoma evidenza;
- per quanto riguarda l'attività di consultazione delle autorità ambientali, i disposti del D.Lgs. n. 152/2006 si attagliano in modo particolare agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui alla L.R. n. 20/2000 per i quali sono previste:
 - l'invio sia del documento preliminare sia del piano adottato, comprensivi entrambi della VALSAT, alle autorità ambientali (in quanto partecipanti necessari alla conferenza di pianificazione);
 - la possibilità per dette Autorità di esprimere le proprie considerazioni sul documento preliminare e sulla relativa Valsat, in sede di conferenza di pianificazione e sul piano adottato;
 - il deposito del piano anche presso le sedi di alcune autorità ambientali; tuttavia si dovrà assicurare la completa osservanza di quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, tra cui il deposito dei piani comunali presso la Regione;
 - la pubblicità sui giornali locali dell'avvenuto deposito: si dovrà integrare detta pubblicità anche su un quotidiano a diffusione nazionale;
 - la consultazione del piano depositato e la possibilità di presentare osservazioni, entro un termine più ampio di quello previsto dalla Parte Seconda del Decreto 152.

- la Valsat del piano approvato deve essere accompagnata dalla Dichiarazione di Sintesi che deve dare conto delle eventuali modifiche apportate al piano per tener conto del giudizio di compatibilità ambientale espresso dalla Provincia in sede di espressione dell'intesa (o delle riserve) sulla proposta di piano controdedotto.

Uno dei maggiori obiettivi della legge di riforma n. 6 del 2009 è stato quello di mettere a punto la disciplina degli strumenti di pianificazione introdotti dalla LR 20 del 2000; l'elemento ravvisabile è quello di accentuare i caratteri peculiari di ciascun strumento.

Confermato che il PSC non attribuisce in nessun caso potestà edificatoria alle aree né conferisce alle stesse una potenzialità edificatoria che è demandata al POC, per il RUE la LR n. 6 ha apportato modifiche dirette a modificare in modo significativo la sua funzione nel sistema degli strumenti di pianificazione.

Il RUE ha per così dire assunto un profilo maggiormente urbanistico, sia pur sempre limitato ad interventi diretti: detti interventi possono interessare solo il territorio urbanizzato (comportando la trasformazione del patrimonio edilizio esistente o il completamento dei lotti non edificati) ovvero il territorio rurale, nei limiti stabiliti dalla legge.

Il RUE "con cartografia" assume, per le previsioni sopra citate, la natura di strumento di pianificazione, con l'effetto di assoggettarlo ai principi che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Il comma 4-bis dell'art. 33 sottopone il RUE che presenti tali caratteristiche al procedimento di approvazione del POC. La principale differenza che ne deriva, rispetto al procedimento ordinario di approvazione del RUE è data dall'obbligo di sottoporlo alla Provincia affinché la stessa possa, entro 60 gg. al ricevimento formulare riserve relativamente a previsioni RUE contrastanti con i contenuti del PSC.

Per quanto sopra detto, il RUE deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili. In particolare dunque, il RUE deve vedere tra i suoi elaborati costitutivi la Valsat riferita a dette previsioni pianificatorie (art. 5 della LR n. 20/2000 con riguardo al POC).

In via di prima applicazione, poichè l'art. 43 richiede che il PSC ed il RUE siano adottati contemporaneamente, è data facoltà predisporre un unico elaborato di Valsat che esamini complessivamente gli effetti ambientali dei due strumenti generali comunali, e per il quale è possibile prevedere lo svolgimento unitario delle attività di consultazione e di espressione della Provincia sulla Valutazione Ambientale, oppure elaborato autonomamente strutturato.

Il presente documento assolve l'obiettivo di valutare la proposta di RUE in ordine alla significatività dei suoi potenziali impatti sull'ambiente.

CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI RUE

Descrizione della proposta di RUE

L'elaborazione del RUE del Comune di Traversetolo si colloca all'interno del processo formativo degli strumenti urbanistici comunali ai sensi della L.R. n. 20/2000 s.m.i., e segue pertanto l'adozione del PSC avvenuta l'8 ottobre 2009, disciplinando i contenuti pianificatori di propria competenza.

Nello specifico la disciplina di dettaglio delle trasformazioni urbanistico – edilizie è contenuta nel Titolo IV delle Norme Tecniche di Attuazione "Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi non disciplinati dal POC" e presenta la seguente articolazione:

- CAPO I – SISTEMA INSEDIATIVO STORICO
 - Sezione I - Disciplina del Centro Storico
 - Sezione II – Disciplina dei nuclei rurali
 - Sezione III – Edifici di valore storico architettonico e storico culturale e testimoniale
- CAPO II – TERRITORIO URBANIZZATO
- CAPO III – TERRITORIO URBANIZZABILE
- CAPO IV – AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE
- CAPO V – TERRITORIO RURALE
 - Sezione I – Disposizioni generali
 - Sezione II – Interventi edilizi funzionali alle attività produttive agricole
 - Sezione III – Patrimonio edilizio esistente in territorio rurale
 - Sezione IV – Insedimenti esistenti in territorio rurale

La proposta di RUE è finalizzata a consentire l'attuazione di una serie diversificata di tipologie di intervento. Essa è quindi quadro di riferimento per la realizzazione di progetti edilizi e imprenditoriali, nessuno dei quali rientra fra i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale.

La proposta di RUE in esame deriva dalla disciplina di dettaglio delle trasformazioni urbanistico – edilizie negli ambiti consolidati, nel territorio rurale, negli ambiti specializzati per attività produttive, nonché gli interventi diffusi sul patrimonio edilizio esistente sia nel centro storico sia negli ambiti da riqualificare e non contrasta con altri strumenti della pianificazione sovraordinata a carattere comunale e sovracomunale.

La pianificazione urbanistica rappresenta generalmente un momento fondamentale per l'integrazione delle considerazioni ambientali nello sviluppo del territorio, ma la

proposta di RUE in esame ha margini di manovra limitati, in quanto attinente a previsioni territorialmente confinate.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DEGLI AMBITI

Premessa metodologica

Come si è potuto evidenziare nei capitoli precedenti, oggetto del Rapporto Preliminare è una proposta di RUE che propone la disciplina delle trasformazioni urbanistico – edilizie articolate per diverse tipologie di ambiti, ma ben individuate sia nel territorio comunale che nei contenuti. Territorio, le cui problematiche ambientali sono state ben inquadrare grazie all'applicazione delle precedenti e recenti fasi della Valsat / VAS del PSC e che costituisce il contesto analitico di riferimento anche per la valutazione della presente proposta di RUE.

Come espresso al comma 3 dell'art. 5 della L.R. n. 6/2009 « ... per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni di piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, **recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite.** L'amministrazione procedente, nel predisporre il documento di Valsat dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti ... ».

Per la disamina dei potenziali impatti significativi sull'ambiente e sul territorio di Traversetolo si propone quindi l'applicazione di un metodo speditivo, ma efficace, che, tramite una matrice di analisi e valutazione, consenta di evidenziare i potenziali effetti positivi e negativi conseguenti l'attuazione derivanti dalle trasformazioni urbanistico – edilizie di competenza del RUE e le eventuali prescrizioni, misure di mitigazione e/o compensazione.

Valutazione dei potenziali effetti locali e cumulativi

A sostegno della fase di valutazione della proposta di RUE viene proposta una metodologia di analisi e valutazione qualitativa degli effetti derivanti dalle trasformazioni urbanistico – edilizie disciplinate nel Titolo IV delle Norme Tecniche di Attuazione "Regolamentazione urbanistica degli interventi edilizi non disciplinati dal POC" sulle diverse componenti della sostenibilità ambientale. Tale fase è condotta con l'ausilio di una **matrice di valutazione** che, sulle righe, riporta la descrizione dei singoli ambiti cartograficamente individuati e, sulle colonne, le diverse componenti ambientali e territoriali analizzate; nelle celle di incrocio fra le

righe e le colonne sono invece descritti i potenziali impatti negativi (con cella colorata in arancione) e positivi (con cella colorata in verde).

Tale matrice di valutazione consente di evidenziare e selezionare gli ambiti che presentano una diversificazione maggiore di potenziali impatti, nonché le eventuali azioni proposte per dare concretamente risoluzione agli impatti evidenziati.

L'implementazione della matrice consente l'elaborazione di un bilancio valutativo in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale dello strumento di pianificazione, che rappresenta un giudizio sintetico la cui implementazione si avvale di matrice di analisi, per consentire una restituzione e una ripercorribilità dei diversi aspetti e fattori presi a riferimento per la valutazione.

La matrice di valutazione dei potenziali effetti locali sull'ambiente e sul territorio, allegata alle pagine seguenti, evidenzia la modesta portata delle trasformazioni urbanistico – edilizie disciplinate dal RUE. Trattasi infatti di interventi localizzati i cui potenziali effetti sono riferibili ad un ambito di influenza confinato.

MATRICE - Legenda

-  potenziale effetto negativo
-  potenziale effetto positivo
-  effetto incerto
-  trasformazioni già disciplinate da PUA

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI		INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI EFFETTI LOCALI SULL'AMBIENTE E SUL TERRITORIO								
Ambito	Descrizione e valutazione urbanistica	Aria	Rumore	Energia	Suolo e sottosuolo	Acque superficiali e sotterranee	Ecosistemi	Paesaggio	Mobilità	Aspetti socio-economici
ACS	Il Centro Storico è normato da specifica Disciplina Particolareggiata con finalità conservative e di valorizzazione degli spazi e dei percorsi pubblici.	-	-	Le prestazioni energetiche degli edifici nei nuovi interventi dovranno rispettare i requisiti specifici di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n.156/2008, integrata e modificata dalla successiva Deliberazione della Giunta Regionale n.1390/2009.						
NAI	Per i nuclei rurali di antico insediamento il RUE si pone finalità di recupero e valorizzazione dei siti attraverso interventi manutentivi e conservativi del patrimonio edilizio esistente. I progetti di intervento devono concorrere al recupero ambientale e funzionale dei siti e devono rappresentare gli interventi più opportuni alla risoluzione delle problematiche dell'intero complesso perimetrato con particolare riferimento alla salvaguardia dei valori ambientali esistenti, alla soluzione di eventuali deficit di illuminazione, dotazione di servizi accessori o autorimesse, di organizzazione razionale di spazi aperti comuni.	-	-	-	-	-	-	recupero dei nuclei rurali di antico insediamento	-	miglioramento del livello di qualità urbana e contrasto ai fenomeni di abbandono
	Edifici di valore storico architettonico e storico culturale e testimoniale	-	-	-	-	-	-	recupero del patrimonio edilizio storico	-	contrasto ai fenomeni di abbandono
AC1	Si tratta di tessuti per funzioni prevalentemente residenziali e per servizi, organizzati in lotti già quasi completamente edificati a media densità edilizia. Le potenzialità edificatorie sono state definite in continuità rispetto a quelle ammesse dal PRG previgente, subordinando le trasformazioni ammesse al rispetto delle disposizioni relative alle dotazioni per l'urbanizzazione, alle prescrizioni morfologiche e alle prescrizioni ecologiche ambientali, nonché al rispetto dei requisiti specifici (con particolare riferimento a quelli energetici).	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AC2	Si tratta di tessuti per funzioni prevalentemente residenziali e per servizi, organizzati in lotti già edificati o parzialmente edificati con densità contenuta ed eventuali lotti liberi interclusi. Le potenzialità edificatorie sono state definite in continuità rispetto a quelle ammesse dal PRG previgente, subordinando le trasformazioni ammesse al rispetto delle disposizioni relative alle dotazioni per l'urbanizzazione, alle prescrizioni morfologiche e alle prescrizioni ecologiche ambientali, nonché al rispetto dei requisiti specifici (con particolare riferimento a quelli energetici).	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lotti di completamento del margine urbano	-	-	-	aumento moderato del consumo di suolo	aumento dei rifiuti urbani	-	gradualità della transizione fra territorio urbano e territorio rurale	-	-
AC*	Si tratta di aree a prevalente destinazione residenziale interessate da strumento urbanistico attuativo approvato, convenzionato e in corso di esecuzione il cui perimetro è specificatamente identificato nelle tavole di RUE.									
AC3	Si tratta di aree edificate con ampie porzioni destinate a giardino, inserite all'interno degli ambiti urbani consolidati. Al fine di mantenere un'elevata percentuale di superficie scoperta permeabile, il RUE non riconosce un indice di utilizzazione fondiaria, ma ammette contenuti ampliamenti delle superfici esistenti.	-	-	-	mantenimento di un'elevata permeabilità	-	-	-	-	-
ART*	Negli ambiti ART* gli interventi sono programmati dal POC e si attuano previa approvazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PIUA). Fino all'avvenuto inserimento degli ambiti nel POC, sono generalmente ammessi per intervento diretto gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di modificazione morfologica del suolo, di demolizione, interventi di ristrutturazione edilizia e di cambio d'uso sono ammessi solo se compatibili con le finalità di riqualificazione definite dal PSC.	-	-	-	-	-	-	riqualificazione urbana	-	miglioramento del livello di qualità urbana e di vivibilità

Ambito		Descrizione	Ara	Rumore	Energia	Suolo e sottosuolo	Acque superficiali e sotterranee	Ecossistemi	Paesaggio	Mobilità	Aspetti socio-economici	
APC1	Ambiti produttivi consolidati di rilievo comunale	Si tratta di aree edificate o parzialmente edificate appartenenti agli ambiti produttivi di rilievo comunale. Le potenzialità edificatorie sono state definite in continuità rispetto a quelle ammesse dal PRG vigente, subordinando le trasformazioni ammesse al rispetto delle disposizioni relative alle dotazioni per l'urbanizzazione, alle prescrizioni morfologiche e alle prescrizioni ecologiche ambientali, nonché al rispetto dei requisiti specifici (con particolare riferimento a quelli energetici).	-	-	Le prescrizioni energetiche degli edifici nei nuovi interventi dovranno rispettare i requisiti specifici di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale n.156/2008, integrata e modificata dalla successiva Deliberazione della Giunta Regionale n.1390/2009.	-	-	-	-	-	-	
	Ambiti produttivi consolidati di rilievo comunale in corso di attuazione	Si tratta delle aree appartenenti agli ambiti produttivi di rilievo comunale interessati da strumento urbanistico attuativo approvato, convenzionato e in corso di esecuzione il cui perimetro è specificatamente identificato nelle tavole di RUE.										
	APC2	Ambiti produttivi consolidati di rilievo comunale per attività commerciali	Si tratta di aree edificate o parzialmente edificate destinate ad attività commerciali, prevalentemente inserite all'interno degli ambiti urbani consolidati. Le potenzialità edificatorie sono state definite in continuità rispetto a quelle ammesse dal PRG vigente, subordinando le trasformazioni ammesse al rispetto delle disposizioni relative alle dotazioni per l'urbanizzazione, alle prescrizioni morfologiche e alle prescrizioni ecologiche ambientali, nonché al rispetto dei requisiti specifici (con particolare riferimento a quelli energetici).	-		-						
Territorio rurale	Patrimonio edilizio esistente in territorio rurale	All'interno del territorio rurale il RUE persegue prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente: il recupero del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale per usi e finalità extra agricole viene disciplinato secondo i principi di cui all'art.21 della L.R. 20/2006, con riferimento alla classificazione tipologica funzionale degli edifici (edifici e complessi rurali a prevalente funzione abitativa extra agricola - "R", edifici e complessi rurali d'uso produttivo extra agricolo non compatibili "P", edifici e complessi rurali adatti ad attività extra agricole compatibili "E", edifici e complessi rurali d'uso agricolo).	-	-						recupero del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale	?	contrasto ai fenomeni di abbandono
	Aree residenziali connesse al nucleo di antico insediamento	Si tratta di aree edificate o parzialmente edificate localizzate ai margini dei nuclei rurali di antico insediamento con densità edilizia contenuta. Le potenzialità edificatorie sono state definite in riduzione rispetto a quelle ammesse dal PRG vigente, subordinando le trasformazioni ammesse al rispetto delle disposizioni relative alle dotazioni per l'urbanizzazione, alle prescrizioni morfologiche e alle prescrizioni ecologiche ambientali, nonché al rispetto dei requisiti specifici (con particolare riferimento a quelli energetici).	-	-								
	Aree residenziali a verde privato in territorio rurale	Si tratta di aree edificate con ampie porzioni destinate a giardino, ovvero di aree classificate come zone residenziali urbanizzate dal precedente PRG, situate in territorio rurale. Al fine di mantenere un'elevata percentuale di superficie scoperta permeabile, il RUE non riconosce un indice di utilizzazione fondiaria, ma ammette contenuti ampliamenti delle superfici esistenti.	-	-			mantenimento di un'elevata permeabilità					
	Aree per funzioni produttive isolate in territorio rurale	Si tratta di aree edificate o parzialmente edificate localizzate nel territorio rurale appartenenti agli ambiti produttivi di rilievo comunale. Le potenzialità edificatorie sono state definite in riduzione rispetto a quelle ammesse dal PRG vigente, subordinando le trasformazioni ammesse al rispetto delle disposizioni relative alle dotazioni per l'urbanizzazione, alle prescrizioni morfologiche e alle prescrizioni ecologiche ambientali, nonché al rispetto dei requisiti specifici (con particolare riferimento a quelli energetici).	?	?			?				?	mantenimento di attività produttive esistenti
	Aree per allevamenti suinoi di tipo industriale	Si tratta di aree destinate ad allevamento suinicolo svolto in forma industriale esistenti al 21 aprile 1993, data di adozione del precedente PRG. Le potenzialità edificatorie sono state congelate, non consentendo alcun incremento della Superficie Utile esistente.	?	?			?					mantenimento di attività produttive esistenti
Aree soggette a prescrizioni	Aree da subordinare a convenzione o atto unilaterale d'obbligo	Il RUE identifica cartograficamente alcune aree, per le quali il rilascio dei titoli abilitativi degli interventi ammessi dalle norme tecniche di attuazione è subordinato alla stipula di convenzione o atto unilaterale d'obbligo. La convenzione o l'atto unilaterale d'obbligo dovrà disciplinare i contenuti e le modalità attuative degli interventi, nonché gli oneri a carico dei soggetti attuatori, nel rispetto degli prescrizioni contenute nelle specifiche schede, di cui all'Allegato C al RUE.										aumento dell'offerta dei servizi e delle dotazioni urbanizzative
	Aree edificabili a volumetria definita	Per quanto riguarda le aree edificabili a volumetria definita, individuate nelle tavole di RUE, è ammessa l'edificabilità in nuova costruzione di una Superficie Utile complessiva pari a 1,25 mq, frazionabili al massimo in 2 unità immobiliari. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla presentazione di un progetto esteso all'intera area edificabile a volumetria definita cartograficamente identificata.					aumento del consumo di suolo	aumento dei reflui urbani		massimo contenimento dei volumi edificabili		

CONCLUSIONI

L'analisi e le valutazioni eseguite evidenziano che, per quanto riguarda l'estensione sia spaziale che temporale dei possibili impatti conseguenti l'attuazione della RUE del Comune di Traversetolo, è possibile limitare la prima (estensione spaziale) alle sole aree di intervento o al suo immediato intorno.

Da un punto di vista temporale, solo gli impatti conseguenti alla trasformazione di una porzione di territorio intonso si presentano di natura irreversibile e pertanto da ricondurre a valori di sostenibilità attraverso le idonee misure di mitigazione o compensazione.

In conclusione, ai fini della Valutazione Ambientale Strategica del RUE di Traversetolo, si ritiene di poter affermare che:

- la proposta di RUE si colloca all'interno della filiera attuativa del PSC, nei confronti del quale non introduce elementi di potenziale conflittualità, ma approfondisce con maggior dettaglio la disciplina delle trasformazioni urbanistico – edilizie negli ambiti di propria competenza, in coerenza con le scelte pianificatorie di carattere strategico e strutturale;
- le caratteristiche delle aree e degli impatti, residui, evidenziati attraverso l'articolazione della matrice di valutazione, appaiono modesti e settoriali in rapporto alla predisposizione di misure di mitigazione e/o compensazione da dettagliare nelle successive fasi attuative.



RUE

